SCRITTURA PRIVATA N…….. P.G. n.……...
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Servizio Assicurativo per la copertura della polizza Tutela Legale CIG nr. ….....

TRA

Il Comune di Rovigo (nel prosieguo detto anche Amministrazione, Assicurato, o Comune), con sede in Rovigo, Cod. Fisc. P.IVA 00192630291, nella persona del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane, Dott.ssa Nicoletta Cittadin, in base al Decreto sindacale n. 32 del 31 Luglio 2019, con cui le è stato conferito/confermato l'incarico dirigenziale per il citato Settore, la quale interviene ed agisce in questo atto non in proprio ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rovigo ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

E

il Dott. …..... nato a …..... il xx /xx/xxxx il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Procuratore speciale della xxxxxxxxxxxxx (nel prosieguo detta anche: Assicuratore, Appaltatore o Aggiudicataria o Società), con sede legale in xxxxxxx, Via xxxxxxxx, xx, C.F. xxxxxxxxxxx e Partita I.V.A.: xxxxxxxxxxx, giusta procura speciale Rep. n. xxxxxxx del xx/xxxxx depositata agli atti dell'Ufficio Assicurazioni e Sinistri.

PREMESSO CHE

- con determina a contrarre n. xxxx del xx.xx.xxxx , questo Comune ha indetto una procedura per l' affidamento del servizio assicurativo per il rischio Tutela Legale della durata di 30 mesi;
- con la medesima determinazione sono stati approvati i Capitolati di Polizza, lo Schema di Contratto e il disciplinare stabilente le modalità e condizioni per l'espletamento della gara;
- con determinazione dirigenziale n. xxxxx del xx.xx.xxxx, il Lotto Unico Tutela Legale è stato aggiudicato a xxxxxxxxxxxx., con sede legale in xxxxxxxx, Via xxxxxxxxxxx, xx, C.F. xxxxxxxxxx e Partita I.V.A.: xxxxxxxxxxx;
- l'aggiudicataria è stata sottoposta, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- le parti danno atto che con la sottoscrizione del presente contratto dichiarano l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa stessa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012.

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, nonché l'offerta economica presentata in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il servizio ha per oggetto la copertura assicurativa del rischio Tutela Legale secondo quanto previsto dalla polizza nr. xxxxxxxxx.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha una durata di 30 (trenta) mesi, a decorrere dalle ore 24:00 del 31.05.2022; alla scadenza (ore 24:00 del 30.11.2024) cesserà automaticamente la propria operatività senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti.
In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.
Il Comune, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice degli Appalti pubblici, si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto per il periodo massimo di sei mesi (dalla scadenza naturale del contratto) e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, senza la necessità di preventivo consenso da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

Art. 4 - Corrispettivo. Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'importo annuo dovuto dal Comune di Rovigo alla predetta società per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) imposte e tasse comprese, come da offerta economica presentata in sede di gara, e viene corrisposto direttamente dall'Amministrazione alla

Società con accredito presso xxxxxxxxxx – IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che costituisce il conto dedicato comunicato con nota protocollata con PG xxxxx del xx/xx/xxxx, e depositata agli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010,.

Art. 5 – Protocollo di legalità e obblighi di comportamento

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rovigo, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2018 e visionabile al link https://rovigo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/storico-atti/-/papca/display/3171943?p_auth=n4obuGVQ nonché quelle del protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019, al quale ha aderito il Comune di Rovigo con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 20/02/2020, consultabile all'indirizzo https://rovigo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/storico-atti/-/papca/display/4328733?p_auth=n4obuGVQ, si impegna altresì all'osservanza della disposizione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro-clausola antipantouflage). L'inosservanza di dette norme comporterà la risoluzione del presente contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Le parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati, si danno reciprocamente atto che, nel corso dell'esecuzione delle attività inerenti al servizio, tutti i dati personali forniti direttamente dalle Parti e connessi con il servizio saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità inerenti all'adempimento di obblighi contrattuali e legislativi, nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 ed in ogni caso della disciplina, tempo per tempo, applicabile al trattamento dei dati personali.

Art. 7 – Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, co. 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. n. 50/2016, all'Assicuratore è vietata la cessione del presente contratto; ogni atto contrario è nullo.

L'Assicuratore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare al cessionario il CIG n. XXXXXXXX.

Art. 8 – R.U.P. e Direttore dell'esecuzione del contratto. Clausola Broker

Il Comune indica ....., funzionario dell'Ufficio Assicurazioni e Sinistri, quale direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio in oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni l'Assicurato di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Comune indica quale R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) la sottoscritta Dirigente.

L'Assicuratore autorizza l'Amministrazione ad effettuare dette comunicazioni, segnalazioni o richieste, a mezzo posta elettronica o racc. a/r., ai seguenti recapiti:

-Posta Elettronica Certificata (PEC): **XXXXXX @ pec....**

- indirizzo: xxxxxxxxxx

L'Amministrazione autorizza l'Assicuratore ad effettuare ogni comunicazione a mezzo posta elettronica o racc a/r., ai seguenti recapiti:

- Posta Elettronica Certificata (PEC): economato.comune.rovigo@pecveneto.it
- indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II, 1 45100 Rovigo (RO)

Ogni variazione ai suddetti recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'altra Parte, ed avrà effetto solo a partire dal ricevimento di detta comunicazione.

L'Assicurato per la gestione del contratto assicurativo, ivi compresa la gestione e trattazione dei sinistri, si potrà avvalere di un Broker il cui nome sarà comunicato dal D.E.C. all'Assicuratore a mezzo p.e.c. In tal caso ogni comunicazione eseguita dal Broker – in nome e per conto dell'Ente – all'Assicuratore, si intenderà come fatta dall'Assicurato medesimo.

Art. 9 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore con nota prot. arrivo PG n.....del..... ha prodotto al Comune la polizza fideiussoria n.....emessa da..... e a favore dell'Assicurato per l'importo di complessivi € xxxxxxxx (xxxxxxxxx) per la polizza Tutela Legale resa ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (30 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della

richiesta del Comune di Rovigo qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.
Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli altri obblighi del presente contratto.

Art. 10 - Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore.
L'Amministrazione non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 11 - Reportistica dei sinistri

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.05 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Comune, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

> sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Comune circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Comune di chiedere ed ottenere un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Comune provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Comune e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 12 - Penali e rilievi

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal D.E.C..
L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al D.E.C. nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione.
Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dal Comune; ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sotto indicate
Ove non specificato, in caso di inadempimento e/o di ritardo nell'esecuzione di prestazioni previste capitolato e/o presenti nell'offerta tecnica prodotta dall'Aggiudicataria in sede di gara, verrà applicata una penale variabile da un minimo di €.100,00 (euro cento/00) ad un massimo di €.1.000,00 (euro mille/00) a seconda della gravità dell'inadempimento e/o ritardo discrezionalmente valutata dal Comune.
È in ogni caso fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno ulteriore.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali

superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Assicuratore con PEC, nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
b. mancata osservanza del Codice di comportamento del Comune (art.5);
c. la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza della Società);
d. inosservanza dei seguenti articoli: durata del contratto (art.3); obblighi dell'appaltatore e obbligo di riservatezza (art. 6); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art 7.); cauzione definitiva (art. 9).
e) il fallimento dell'Assicuratore
Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto, l'Assicuratore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
La Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 14 - Insussistenza conflitto di interessi

Le parti danno atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10 commi 2 e 3 e all'art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e pertanto in ordine al presente contratto non sussiste situazione di conflitto di interessi, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento.

Art. 15 - Foro di competenza

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'Assicuratore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Rovigo.

Art. 16 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata e in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.
Ai sensi dell'art. 16 della L. 1216/1961, i contratti di assicurazione sono esenti dall'imposta di registro e dalla formalità della registrazione, mentre l'imposta di bollo è compresa nelle imposte previste dalla citata legge.
Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Art.17 – Rinvio e normativa di riferimento

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia espressamente a quanto indicato nel normativo di polizza che le parti stesse dichiarano di conoscere, di accettare e di considerare parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non allegato.

Letto, approvato e sottoscritto
Rovigo, data della firma digitale

Per xxxxxxx
Dott. xxxxxxxx
Firmato digitalmente

Per il Comune di Rovigo
Dott.ssa Nicoletta Cittadin
Firmato digitalmente